

Gas Distribuzione

Decisioni relative a reclami ex art. 44, commi 1 e 2, D.Lgs. 93/2011

► **Decisione del reclamo presentato da 4G Energia S.r.l. nei confronti di Metagas S.r.l.**

Deliberazione 15 settembre 2020 333/2020/E/gas

Gas - distribuzione - sindacato di legittimità esecuzione prestazioni di attivazione/distattivazione/riattivazione poste in essere dal gestore subordinato al rispetto dei relativi flussi da parte del venditore - ricorre - Sistema informativo integrato (SII) - switching - obblighi a carico dell'impresa di distribuzione - violazione dell'articolo 4, comma 1 dell'Allegato C alla deliberazione 77/2018/R/com (*ratione temporis* applicabile), in caso di mancata messa a disposizione del SII della misura nel rispetto delle medesime tempistiche previste dalla menzionata regolazione per la rilevazione della misura - violazione dell'articolo 4, comma 1 dell'Allegato A alla deliberazione 294/06 in caso di mancata messa a disposizione (dal 1° aprile 2010) di uno strumento evoluto da parte di gestore con meno di 100.000 clienti finali - sussiste.

Le richieste di prestazioni relative ad attivazione, disattivazione e riattivazione della fornitura, effettuate da un utente della distribuzione (UdD) nei confronti del gestore, sono soggette alla deliberazione 294/06 e all'Allegato A alla determinazione DMRT 6/2019 (*ratione temporis* applicabili), le quali definiscono il flusso di comunicazione e i contenuti minimi indispensabili a garantire la correttezza degli scambi informativi ed identificano nel dettaglio i dati minimi da scambiare per ciascuna delle suddette prestazioni. Pertanto, qualora venga accertato che l'UdB non ha rispettato, nell'invio delle richieste al gestore tramite PEC, le previsioni regolatorie in materia di (i.) contenuti minimi dei flussi previsti e (ii.) modalità di trasmissione tramite PEC, non può essere vagliata la condotta del gestore che non abbia comunicato al reclamante, come invece previsto dalla determinazione DMRT 6/2019, l'inammissibilità delle richieste di prestazione ricevute.

Qualora invece risulti che una richiesta di *switching*, sia completa e corretta - essendo stata processata dal Sistema Informativo Integrato (SII) ed avendo, quindi, superato la preliminare verifica di ammissibilità effettuata dal SII stesso, viola l'articolo 4, comma 1, dell'Allegato C alla deliberazione 77/2018/R/com (*ratione temporis* applicabile) il gestore che - pur avendo rilevato il dato di misura presso il Punto di Riconsegna nel rispetto delle tempistiche previste dalla richiamata disciplina regolatoria - non abbia poi provveduto a mettere a disposizione del SII la suddetta misura parimenti nel rispetto delle tempistiche previste dalla menzionata regolazione.

Infine, viola l'articolo 4, comma 1 dell'Allegato A alla deliberazione 294/06 il gestore con meno di 100.000 clienti finali che - dal 1° aprile 2010 - non abbia messo a disposizione del venditore uno strumento di comunicazione evoluto per la trasmissione delle informazioni in parola. Tuttavia, la regolazione vigente non prevede alcun indennizzo automatico a favore del reclamante come conseguenza delle suddette violazioni.

Decisione del reclamo presentato da Sima Energia S.p.A. nei confronti di Toscana Energia S.p.A.

Deliberazione 14 aprile 2020 126/2020/E/gas

Gas - distribuzione - Articolo 5, comma 9 del TIMG - ritardo in annullamento richiesta di chiusura e restituzione della ammissibilità negativa di punto di riconsegna telegestito - giustificazione basata sul funzionamento del portale - non fondata - indennizzo automatico - non previsto dalla regolazione vigente.

Decisione del reclamo presentato da CAST ENERGIE S.r.l. nei confronti di MELFI RETI GAS S.r.l.
[Deliberazione 23 ottobre 2019, 417/2019/E/gas](#)

Gas - distribuzione - articoli 6, comma 2 e 3 e 13ter, commi 2, lett. c) dell'Allegato A alla deliberazione 21 luglio 2011 ARG/gas 99/11 TIMG - esecuzione richiesta di chiusura del PDR per sospensione della fornitura per morosità del cliente finale e comunicazione relativo esito - ritardo - indennizzo automatico - spetta.

Qualora il distributore non provveda ad eseguire l'intervento di chiusura del PDR per sospensione della fornitura per morosità del cliente finale richiesto dal venditore – e/o a comunicarne allo stesso il relativo esito positivo o negativo - nei termini indicati dall'articolo 6, commi 2 e 3 del TIMG, spetta al venditore l'indennizzo automatico previsto dall'articolo 13ter, comma 2, lett. c) del TIMG.

Conforme: Deliberazione 622/2018/E/gas.

► **Decisione del reclamo presentato da Eviva S.p.a. in liquidazione nei confronti di Metagas S.r.l.**

[Deliberazione 5 dicembre 2018, 622/2018/E/gas](#)

Gas - distribuzione - obblighi a carico dell'impresa di distribuzione - chiusura del punto di riconsegna (PDR) per sospensione della fornitura per morosità - articolo 6, comma 3 dell'Allegato A alla deliberazione ARG/gas 99/11 (TIMG) - ritardo nell'esecuzione della prestazione richiesta – indennizzi automatici dovuti.

Il gestore che, a seguito della richiesta di chiusura di un PDR per sospensione della fornitura per morosità, non ponga in essere il tentativo di esecuzione della prestazione richiesta entro 8 giorni utili dal ricevimento della richiesta e/o non comunichi al richiedente l'esito positivo o negativo del suddetto tentativo, entro due giorni lavorativi dall'esecuzione dell'ultimo intervento programmato, viola l'articolo 6, comma 3 del TIMG e, pertanto, è tenuto a corrispondere gli indennizzi automatici, ai sensi dell'articolo 13-ter, comma 2, lett c) del TIMG medesimo.

Gas - distribuzione - obblighi a carico dell'impresa di distribuzione - chiusura del punto di riconsegna (PDR) per sospensione della fornitura per morosità - articolo 13, comma 3 dell'Allegato A alla deliberazione ARG/gas 99/11 (TIMG) - ritardo nell'esecuzione della prestazione richiesta. La condotta del gestore che, a seguito della richiesta di cessazione amministrativa per impossibilità di interruzione dell'alimentazione del punto di riconsegna, pur trasmettendo al richiedente l'esito (positivo) della prestazione richiesta entro i due giorni lavorativi precedenti la data di decorrenza della cessazione indicata dall'utente nella sua richiesta, rettifichi a distanza di tempo l'esito della richiesta (da positivo a negativo), non dando peraltro seguito alla prestazione richiesta, integra la violazione prevista dall'articolo 13, comma 3 del TIMG.

► **Decisione del reclamo presentato dalla Sima Energia S.p.A. nei confronti di Toscana Energia S.p.A**
[Deliberazione 21 dicembre 2015 - 634/2015/E/eel](#)

Gas naturale - distribuzione - qualità dei servizi di distribuzione e misura - Allegato A alla deliberazione 12 dicembre 2013, 574/2013/R/gas (RQDG) - standard specifici di qualità commerciale - mancata comunicazione del gestore di riqualificazione dei lavori - mancato rispetto dei termini di realizzazione degli allacciamenti - diritto all'erogazione dell'indennizzo automatico - sussiste.

Se il preventivo di allacciamento alla rete di distribuzione del gas naturale è stato emesso ed accettato dal richiedente l'allacciamento alla rete di distribuzione come lavoro semplice ed il tempo intercorso tra l'accettazione del preventivo da parte del richiedente e la data di completamento del lavoro richiesto è superiore rispetto allo standard specifico di 10 giorni lavorativi, indicato nella tabella E, articolo 56, comma 1, RQDG, per l'esecuzione di lavori semplici, sussiste il diritto del richiedente all'ottenimento dell'indennizzo ai sensi del combinato disposto dell'articolo 41, RQDG, dell'articolo 59, tabella L, RQDG, e dell'articolo 59, comma 2, lett. c), RQDG, previsto per il mancato rispetto dei livelli specifici di qualità, in relazione all'esecuzione di lavori semplici. Tanto più se, in contrasto con i principi generali di correttezza, buona fede e diligenza professionale, cui deve essere improntata l'azione di un esercente professionale un servizio di pubblica utilità, il gestore non ha informato il richiedente l'allacciamento dei ritardi dovuti alla modifica della tipologia di lavori previsti.

Gas naturale - distribuzione - qualità dei servizi di distribuzione e misura - tardivo o mancato invio delle autorizzazioni richieste per l'allacciamento alla rete - diritto all'erogazione dell'indennizzo automatico - responsabilità del gestore di rete - non sussiste.

Se i lavori per l'allacciamento alla rete di distribuzione del gas naturale non possono essere realizzati a causa del tardivo o del mancato invio al gestore della rete di distribuzione dell'autorizzazione all'esecuzione dei lavori, da parte del richiedente l'allacciamento alla rete, non sussiste il diritto del medesimo richiedente all'ottenimento dell'indennizzo previsto dalla vigente regolazione, poiché il gestore non ha alcuna responsabilità per il ritardo nei lavori.